



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

DIREZIONE GENERALE

Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA

Ufficio III – Personale della Scuola

MIUR.AOODRVE.Uff.III/5847/C7

Venezia, 15 aprile 2011

Ai Dirigenti Scolastici
Scuole e istituti Statali di ogni ordine e grado
LORO SEDI

Ai Dirigenti
Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI

e p.c. Alle OO.SS. comparto scuola
LORO SEDI

OGGETTO: Nomine a tempo determinato – Provvedimento sanzionatorio in caso di abbandono del servizio – art. 8 D.M. 131/2007 e art. 7 D.M. 430/2000 – **Competenza.**

Questa Direzione ha proposto al MIUR, in data 15.2.2011, specifico quesito circa il soggetto competente ad accogliere le giustificazioni o, in mancanza di esse, ad emettere il provvedimento sanzionatorio in caso di abbandono del servizio in corso d'anno da parte di personale con nomina a tempo determinato.

Al riguardo, la D.G. per il personale scolastico si è espressa come sottoriportato:

".....si ritiene che la valutazione sull'applicabilità della sanzione, in caso di abbandono del servizio, spetti al Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro e in quanto più vicino a conoscere e accertare l'esistenza di un "giustificato motivo".

Le SS.LL. sono pertanto invitate ad attenersi all'opinione espressa dal MIUR nel caso in cui dovessero assumere decisioni rientranti nella fattispecie indicata.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
f.to Roberto Spampinato

Uff.III/abbandono supplenza/trasmissione parere MIUR